



COMUNE DI FIUME VENETO
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 19.12.2011



INDICE

TITOLO I

Disciplina del servizio

- Art. 1 — Oggetto del Regolamento
- Art. 2 — Gestione del servizio
- Art. 3 — Oggetto della tassa
- Art. 4 — Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Art. 5 — Denuncia occupazioni permanenti
- Art. 6 — Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 7 — Concessione e/o autorizzazione
- Art. 8 — Occupazioni d'urgenza
- Art. 9 — Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Art. 10 — Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Art. 11 — Revoca della concessione e/o autorizzazioni
- Art. 12 — Obblighi del concessionario
- Art. 13 — Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 14 — Costruzione gallerie sotterranee

TITOLO II

Disposizioni di natura tributaria

- Art. 15 — Classificazione del Comune
- Art. 16 — Suddivisione del territorio in categorie
- Art. 17 — Tariffe – graduazione e determinazione della tassa
- Art. 18 — Soggetti passivi
- Art. 19 — Durata dell'occupazione
- Art. 20 — Criterio di applicazione della tassa
- Art. 21 — Misura dello spazio occupato
- Art. 22 — Passi carrabili
- Art. 23 — Autovetture per trasporto pubblico
- Art. 24 — Distributori di carburante
- Art. 25 — Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
- Art. 26 — Occupazioni temporanee – criteri e misure di riferimento
- Art. 27 — Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari
- Art. 28 — Maggiorazione della tassa
- Art. 29 — Riduzione della tassa permanente
- Art. 30 — Riduzione della tassa temporanea
- Art. 31 — Esenzione dalla tassa
- Art. 32 — Eclusione dalla tassa
- Art. 33 — Sanzioni
- Art. 34 — Denuncia e versamento della tassa
- Art. 35 — Rimborsi
- Art. 36 — Ruoli coattivi
- Art. 37 — Norme transitorie
- Art. 38 — Entrata in vigore



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

TITOLO I

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento comunale nel rispetto della normativa vigente, attualmente recata dal Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, disciplina l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, come previsto dall'art. 40, comma 1 e 2, del medesimo decreto.

Art. 2

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione della tassa di cui al presente regolamento è disciplinata dall'art. 52 e seguenti del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Le modalità relative alla designazione e comunicazione del Funzionario responsabile sono disciplinate dall'art. 54 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.

Art. 3

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507
2. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree pubbliche, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.
3. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria nei singoli casi espressamente previsti dal presente regolamento e per le occupazioni effettuate dalle associazioni riconosciute O.N.L.U.S. e regolarmente iscritte all'albo delle associazioni di Volontariato della Regione nell'ambito delle attività a sostegno degli scopi dell'Associazione per occupazioni che rientrino nell'esenzione di cui all'art. 31 c. 2 lett. d) del presente Regolamento.



Art. 4

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, allegando planimetria in scala almeno 1:200 rappresentante l'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa rispettando in ogni caso le prescrizioni e/o obblighi imposti da altre normative.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente e qualora vi sia l'obbligo del ripristino dell'area occupata, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 30 giorni dalla domanda potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 60 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 5

Denuncia occupazioni permanenti

1. Gli obblighi relativi alla denuncia e al versamento della tassa delle occupazioni permanenti e temporanee sono disciplinati dall'art. 50 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507.
2. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e disponibili presso il competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 6

Mestieri girovagli, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli possono sostare su spazi ed aree pubblici previa richiesta di autorizzazione di occupazione temporanea..
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano



solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 7

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato nel rispetto dei regolamenti comunali e del codice della strada dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 3 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti e simili si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni di urgenza o quando si tratti di provvedere a alla esecuzione di lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione o di concessione che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.
2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:
 - a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. dare immediata, e comunque non oltre le due ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla Polizia Municipale, via fax o a mezzo telegramma, dell'occupazione effettuata. Sarà cura della Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Comunale preposto al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. Presentare la domanda di cui all'art. 4 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione.
3. L'ufficio comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno li



presupposti di cui al comma 1. In caso di riscontro negativo l'occupazione sarà dichiarata abusiva.

Art. 9

Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o l'autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere comunque prodotta per l'occupazione temporanea, 60 giorni prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione se dovuto.

Art. 10

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di inizio occupazione indicata nell'atto nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.
3. In caso di dichiarata decadenza l'ulteriore occupazione è da ritenersi abusiva con le conseguenze previste dal vigente regolamento.

Art. 11

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse.
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507. Copia dell'atto di revoca viene trasmessa al funzionario responsabile, che emette il provvedimento di rimborso entro sessanta giorni dalla data di arrivo al protocollo della richiesta.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere:



- la motivazione della revoca;
- la disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato;
- un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e restauro dei beni occupati;
- l'avvertenza che nel caso di mancata osservazione delle disposizioni suddette si procederà all'esecuzione d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da effettuarsi prioritariamente con prelievo dall'eventuale deposito cauzionale costituito in sede di rilascio della concessione.

Art. 12 **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli organi competenti, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 13 **Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive**

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco o altro funzionario competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14 **Costruzione gallerie sotterranee**

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Decreto Legislativo n. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, dei cavi e degli impianti oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del medesimo Decreto, impone un contributo pari al 30% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA TRIBUTARIA



Art. 15 **Classificazione del Comune**

1. Agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. per quanto riguarda la classificazione si fa riferimento all'art. 43 del d. lgs. 507/1993; la classificazione è effettuata sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso.
2. Per l'anno d'imposta 2012 il Comune di Fiume Veneto appartiene alla IV classe.

Art. 16 **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del Decreto Legislativo n. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 17 **Tariffe - Graduazione e determinazione della tassa**

1. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge ai sensi dell'art. 40, comma 3 del Decreto Legislativo n. 507/93.
2. Ai sensi dell'art. 42 comma 6 la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del citato Decreto n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria.
3. La tassa è graduata secondo l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree di cui all'art. 38 Decreto Legislativo n. 507/93 sono classificate in tre categorie articolate nelle seguenti proporzioni
 - I categoria (Capoluogo): cento per cento
 - II categoria (Frazioni e Borghi): ottantacinque per cento
 - III categoria (Aree esterne): settanta per cento
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 18 **Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 507/93.



Art. 19

Durata dell'occupazione.

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni, a mente dell'art. 42 del D. Lgs. 507/1993 sono permanenti o temporanee.
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 20

Criterio di applicazione della tassa

1. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 16 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma, in unica soluzione, e si applica sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 21

Misura dello spazio occupato

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 22

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti da listoni di pietre o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Le occupazioni con passi carrabili sono esentate ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 1996.



Art. 23

Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del Decreto Legislativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 24

Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del Decreto Legislativo 507/93, la tariffa della tassa stabilita per i distributori di carburante va riferita a quelli minimi di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.

Art. 25

Apparecchi per la distribuzione di tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Decreto Legislativo n. 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 26

Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
 - a) Fino a 12 ore: riduzione del cinquanta per cento;
 - b) Oltre le 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il venti per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il quaranta per cento di



riduzione.

4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuole e soprassuolo stradale con cavi condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 27

Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo

5. Le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo di cui all'art. 46 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono tassate con i criteri indicati nei seguenti commi.

6. La tassa per le occupazioni permanenti con condutture, cavi ed impianti in genere, è determinata forfettariamente in base al numero delle utenze relative a ciascuna azienda, di erogazione del pubblico servizio, per ciascun servizio erogato, come previsto dall'articolo 18 della legge 23.12.1999 n.488 con un minimo di euro 516,46.

7. Nel caso di costruzione, da parte del Comune, di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, può essere imposto, in aggiunta alla tassa, un contributo nelle spese di costruzione delle gallerie.

8. Tale contributo, che nel complesso non potrà superare il 50% delle spese, verrà determinato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del piano finanziario di ogni singola opera.

9. Per l'occupazione permanente con tende fisse o retrattili la tariffa si applica la riduzione del 70%.

Art. 28

Maggiorazione della tassa

1. Per le occupazione che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del venti per cento ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/93.

Art. 29

Riduzione della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la stessa superficie è ridotta del novanta per cento;
- b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, e dell'art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al trentatré per cento;
- c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al trenta per cento;



Art. 30 **Riduzione della tassa temporanea**

1. Ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 507/93:
 - a. comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al trentatre per cento;
 - b. comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al trenta per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c. comma 5 – le tariffe sono ridotte al cinquanta per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d. comma 5 ed art. 42, comma 5 – per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'ottanta per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del cinquanta per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e dal dieci per cento per la parte eccedente i 100 mq.;
 - e. comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'ottanta per cento;
 - f. comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del cinquanta per cento;
 - g. comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del cinquanta per cento.

Art. 31 **Esenzione dalla tassa**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507/93:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 2, lettera c). del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;



- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali;
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni del suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose. La loro collocazione nel periodo delle festività natalizie è esente per il periodo dal 1 dicembre e per la durata di 45 giorni. Nel caso di ricorrenze civili o religiose l'esenzione ha decorrenza dal quinto giorno precedente e fino ai cinque giorni successivi. Resta fermo il rispetto delle norme del Codice della Strada relative ai segni orizzontali reclamistici, striscioni, locandine e standardi;
 - c) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili a condizione che venga lasciato libero il marciapiede per una larghezza di cm. 200 o comunque la larghezza del marciapiede se inferiore. Per la collocazione di fiori o piante ornamentali l'esenzione ha decorrenza dal decimo giorno antecedente la manifestazione e per i tre giorni successivi.
 - d) in ogni caso la TOSAP non è dovuta per importi inferiori a € 10,33 ai sensi dell'art. 3 c. 63 lett. e) L. 28/12/1995 n. 549;
 - e) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della TOSAP coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/1995.
3. Le occupazioni con passi carrabili sono esentate ai sensi della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 1996.

Art. 32 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. lgs. 507/1993, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate in balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune ed al Demanio statale ai sensi dell'art. 38 comma 5 del d. lgs. 507/1993.

Art. 33 Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
2. Per l'omessa denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al cento per cento



dell'ammontare della tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.

3. Per la denuncia infedele si applica una sanzione amministrativa pari al cinquanta per cento della maggior tassa dovuta.
4. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 471.
5. Sulle somme dovute a titolo di tassa gli interessi si applicano nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da € 25,82 a € 77,46 da determinare in base alla gravità della violazione.
7. La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere emotivamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 34

Denuncia e versamento della tassa

1. Per la denuncia ed il versamento della tassa si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 50 del d. lsg. 507/1993.

Art. 35

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 36

Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 37

Norme transitorie

1. Le tariffe adottate con il presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 40 c. 3 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.



TASSA OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE

CLASSIFICAZIONE ZONE

CATEGORIA 1 – Aree centrali: Aree, vie e piazze sostanzialmente corrispondenti al centro urbano.

FIUME VENETO CAPOLUOGO

Vicolo ADIGE	completa
Piazza BAGELLARDO	completa
Via BEVORCHIA	completa
Via BOSCO DELL' ARNERET	completa
Via F.LLI BANDIERA	completa
Via BASSI	lato sx da civ. 1 a 3 lato dx da civ. 2 a 4
Via BATTISTI	completa
Via BOSCO	completa
Via BRAIDA	completa
P.tta CASTELSARRASIN	completa
Via DEGLI OLMI	completa
P.zza DEL DES	completa
Via DELLE QUERCE	completa
Via ERMACORA	completa
Via FIUME PICCOLO	completa
Via FRATTE	lato dx da civ. 2 a civ. 6
Via GARIBALDI	completa
Via GIOVANNI XXIII	lato sx da civ. 1 a 49 lato dx da 2 a 40
Via GRIGOLETTI	completa
Vicolo ISONZO	completa
Via KENNEDY	completa
Via LIUT	completa
Vicolo LIVENZA	completa
Via MAINO	lato sx da civ. 1 a 21 lato dx da 2 a 24
Piazza MARCONI	completa
Via MONTELLO	completa
Via NIEVO	completa
Via OBERDAN	completa
Via BEATO ODORICO	completa
Via PADRE MARCO D'AVIANO	completa
Via PELLICO	completa
Via PERAREDI	lato sx da civ. 1 a 5 lato dx da 2 a 6
Via PIANDIPAN	lato sx da civ. 1 a 5 lato dx da 2 a 26
Via PRADERONI	completa
Via MARCO POLO	completa



Via IV NOVEMBRE	completa
Via RAFFAELLO	completa
Via della REPUBBLICA	completa
Via RICCHIERI	completa
Via dei ROVERI	completa
Via SACCONI	lato sx da civ. 1 a 9 lato dx da 2 a 8
Via SAN DANIELE	completa
Via SAN FRANCESCO	lato sx da civ. 1 a 151 lato dx da 2 a 86
Via SOLFERINO	completa
Via SUOR SERAFINA GREGORIS	completa
Vicolo TAGLIAMENTO	completa
Via TAVELLA	lato sx da civ. 1 a 4 lato dx da 2 a 12
Via TRENTO	lato sx da civ. 1 a 65 lato dx da 2 a 116
Via TRIESTE	lato sx da civ. 1 a 111 lato dx da 2 a 74
Borgo VENEZIA	completa
Via VERDI	completa
P.le ZANIN	completa
Via ZARDINI	completa
Via ZOL	completa

CATEGORIA II – Aree centrali FRAZIONI

BANNIA

Via ALFIERI	completa
Via APRILIS	completa
Via BIXIO	lato sx da civ. 1 a 17 lato dx da 2 a 42
Piazza CHIARANDINI	completa
Via CHIESA	completa
Piazza FERMI	completa
Via GHETTI	completa
Via GHETTI II	completa
Via MADONNA DELLA NEVE	lato dx da civ. 32 a 42
Via MANZONI	completa
Via MOLINO	lato sx da civ. 1 a 29 lato dx da 2 a 16
Via PALAZZINE DI SOPRA	lato sx da civ. 1 a 8
Via PIAVE	lato sx da civ 1 a 55 lato dx da 2 a 86
Via PUCCINI	completa
Via REGINA	completa
Via SAN VITO	lato sx da civ. 21 a 89 lato dx da 2 a 14
Via SANTA FELICITÀ	completa
Via SAURO	lato sx da civ. 1 a 23 lato dx da 2 a 28
Via STRADA DEI CONTI	completa
Via dei TIGLI	completa

CIMPELLO



Via Federico BARBARO	completa
Via CARDUCCI	lato sx da civ. 1 a civ. 7 - lato dx da 2 a 20
Via DON BOSCO	completa
Via FOSCOLO	lato fino a civico 39 lato dx fino a civico 12
Via FRATTE	lato sx da civ. 25 a 75
Via LEOPARDI	lato sx da civ. 1 a 17 lato dx da 2 a 20
Via MATTEOTTI	completa
Via MAZZINI	lato sx da civ. 1 a 17 lato dx da 2 a 22
Via PASCOLI	lato sx da civ. 1 a 23 lato dx da 2 a 16
Via della PIANTALONGA	completa
Via SABA	completa
Piazza SAN TOMMASO	completa
Via VALLON	lato sx da civ. 1 a 7 lato dx da 2 a 10

QUARTIERE I MAGGIO

Via CADORE	completa
Via CARNIA	completa
Via LIGURIA	completa
Via LOMBARDIA	completa
Via PIEMONTE	completa
Via TOSCANA	completa
Via VAL D'AOSTA	completa
Via PIANDIPAN	lato sx da civ. 35 a 65 lato dx da 30 a 72

PESCINCANNA

Largo BASCHIERA	completa
Via BATTINI	lato sx da civ. 1 a 61 lato dx da 2 a 60
Via FORMENTINI	lato sx da 1 a 5 lato dx completa
Via OSOPPO	completa
Via ROMANA	lato sx da civ. 1 a 3 lato dx da 2 a 34
Piazza SAN MICHELE	completa
Via SCHINCARIOL	completa
Via SOLARI	lato sx da civ. 27 a 33
Via TOMAT	completa
Via TOTI	lato sx da civ. 1 a 49 lato dx da 2 a 32
Via VOLTA	lato sx da civ. 1 a 43 lato dx da 2 a 56

PRATURLONE

Via ALIGHIERI	lato sx da civ. 1 a 63 lato dx da 2 a 52
Via BANDO	lato sx da civ. 1 a 13 lato dx da 2 a 12
Via FRATTE	lato sx da civ. 1 a 19 lato dx da 2 a 26 e civ. 40
Via FRIULI	lato sx da civ. 1 a 25 lato dx da 2 a 2/L



Corso ITALIA completa
Via Div. JULIA completa
Via PIZZATTI lato sx da civ. 33 a 49 lato dx completa
Piazza SAN GIACOMO completa

CATEGORIA III – Aree esterne

FIUME VENETO

Via BASSI lato sx da civ. 5 a 61 lato dx da 6 a 76
Via COLOMBO completa
Via ENRICO DA FIUME completa
Via FRATTE lato sx completa lato dx da 8 a 80
Via GIOVANNI XXIII lato sx da civ 41 a 80 lato dx da 42 94
Via MAESTRI DEL LAVORO completa
Via MAINO lato sx da civ. 23 a 43 lato dx da 26 a 32
Via PERAREDI lato sx da civ. 7 a 17 lato dx da 8 a 14
Via PIANDIPAN lato sx da civ. 7 a 33 lato dx da 72 a 74
Via POLICRETA completa
Via PONTEBBANA completa
Via SACCONI lato sx da civ. 11 a 31 lato dx da 10 a 28
Via SAN FRANCESCO lato sx da civ. 153 a 179 lato dx da 86 a 118
Via SANTA CATERINA completa
Via TAVELLA lato sx da civ. 7 a 29 lato dx da 14 a 20
Via TRENTO lato sx da civ. 67 a 75 lato dx da 118 a 120
Via TRIESTE lato sx da civ. 111 a fine - lato dx da civ. 76 a fine
Via VESPUCCI completa
Via VIATTA completa

BANNIA

Via AQUILEIA completa
Via BIXIO lato sx da civ. 19 a 43 lato dx da 44 a 90
Via CARTERA completa
Via CONCORDIA completa
Via COSTANTINI completa
Via FORNACE completa
Via MADONNA DELLA NEVE lato sx completa lato dx da 2 a 30
Via MAGLIO completa
Via MICHELANGELO completa
Via MOLINO lato sx da civ. 31 a 75 lato dx da 16 a 40
Via MONTE GRAPPA completa
Via PALAZZINE DI SOPRA lato sx completa lato dx da 10 a 60
Via PALAZZINE DI SOTTO completa
Via PIAVE lato sx da civ. 59 a 109 lato dx da 90 a 110
Via RISORGIMENTO completa
Via SABOTTINO completa



Via SAN MARTINO
Via SAN VITO
Via SAURO

completa
lato sx da civ. 1 a 19 e da civ. 91 e 111 lato dx da 16 a 70
lato sx da civ. 25 a 113 lato dx da 30 a 60

CIMPELLO

Via CARDUCCI
Via CHIESIOLE
Via DEI PINALI
Via FOSCOLO
Via FRATTE
Via HUDE
Via LEOPARDI
Via MALIGNANI
Via MAZZINI
Via PASCOLI
Via VALLERI
Via VALLON

lato sx da civ. 9 a 23 lato dx da 22 a 32
completa
completa
lato sx da civ. 41 lato dx da civ. 14
lato sx da civ. 19 a 23 lato dx da 2 a 10
completa
lato sx da civ. 19 a 79 lato dx da 22 a 96
completa
lato sx da civ. 19 a 89 lato dx da civ. 24 a 88
lato sx da civ. 25 a 89 lato dx da civ 18 a 94
completa
lato sx da civ 9 a 15 lato dx da 14 a 58

PESCINCANNA

Via BATTINI
Via FORMENTINI
Via PANCERA
Via PETRARCA
Via ROMANA
Via SOLARI
Via TOTI
Via VOLTA

lato sx da civ. 63 a 75 lato dx da 60 a 92
lato sx da civ. 7 a 31
completa
completa
lato dx da civ. 36
lato sx da civ. 1 a 25 e da 35 a 51 lato dx completa
lato sx da civ. 51 a 55 lato dx da 34
lato sx da civ. 45 a 61 lato dx d 58 a 64

PRATURLONE

Via ALIGHIERI
Via BANDO
Via Div. JULIA
Via FRATTE
Via FRIULI
Via PIZZATTI
Via RIVATE
Via F.LLI ZAMBON

lato sx da civ. 65 a 87 lato dx da 54 a 84
lato sx da civ. 15 a 23 lato dx da 14 a 26
lato sx da civ. 41 lato dx da 32
lato sx da civ. 21 a 57 lato dx da 28 a 34 e da 42 a 56
lato sx da civ. 27 a 71 lato dx da 4 a 76
lato sx da 1 a 31
completa
completa